

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 di data 28.11.2017

OGGETTO: ART. 175, COMMI 1,2,3 E 9-BIS DEL D.LGS. 267/200 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019. QUARTA VARIAZIONE.

Il Presidente relatore comunica:

Premesso che dall'1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiama la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Alta Anaunia nr. 2 del 11/04/2016, esecutiva avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato" con la quale veniva anche deliberato "di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché di rinviare al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA

Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 del 07/03/2017 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione.

Preso atto che si rende necessario procedere ad alcune variazioni compensative di parte corrente e di conto capitale, nonché ad altre variazioni di entrate e di spese previste nel bilancio di previsione.

Rilevato quindi che si rende necessario apportare le modifiche al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 come descritte nei prospetti allegata alla presente deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Considerato che il presente provvedimento modifica, solo nella parte finanziaria, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017).

Visto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria di data 10 novembre 2017 assunto al protocollo dell'Unione nr. 3111 dd. 13.11.2017

Visti:

- Il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- L'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dell'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017.
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
- Il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m. , principio contabile della programmazione di bilancio.
- Il Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con normativa in materia di armonizzazione contabile.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 nei dati finanziari.
2. Di apportare le variazioni di competenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 così come risultante dall' allegato n. 2 “Variazioni di bilancio” elaborato dall'ufficio ragioneria suddiviso per missioni, programmi e tipologie, l'allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di prendere atto che la Giunta dell'Unione assumerà le conseguenti variazioni di cassa come risultante dai prospetti allegati.

4. Di dare atto che le variazioni apportate rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 3 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato 4 – "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dell'ufficio ragioneria, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che ne formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 5. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra rispettano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017), così come risultante dall'Allegato 5 "Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica", l'allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 6. Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta dell'Unione effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di gestione.
 7. La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione espressa legalmente con voti favorevoli n. 8 dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva al fine di procedere all'assunzione delle spese previste nella variazione entro i tempi necessari e urgenti
 8. di apportare ai libri contabili le conseguenti variazioni e di trasmettere copia del presente provvedimento, non appena esecutivo, al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 12/7/1984 n.12/L;
 9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.